

## FOCUS DPCM 3 novembre 2020

Il presente contributo è finalizzato ad analizzare l'ultimo DPCM del 3 novembre 2020.

L'articolo 1 conferma nella struttura il precedente DPCM ed è riferito alle misure di contenimento del contagio che valgono sull'intero territorio nazionale.

Si conferma dunque espressamente l'applicazione dei protocolli di sicurezza, ribadendo l'obbligo di portare la mascherina in tutti i luoghi, **sia al chiuso che all'aperto** (e ferme le regole valide all'interno dei luoghi di lavoro secondo il Protocollo del 14 marzo 2020) e confermando l'obbligo del distanziamento di almeno un metro tra le persone.

Si introduce un limite agli spostamenti, che vale per tutto il territorio nazionale. Nell'arco temporale che va dalle 22.00 alle 5.00, vige un espresso divieto di spostamento, mentre per tutta la giornata vige la raccomandazione (non suscettibile di sanzione) di non spostarsi con mezzi pubblici o privati (così lasciando intendere che sia libero lo spostamento a piedi o in bicicletta).

Sono previste differenti **deroghe**:

rispetto al divieto, **fanno eccezione i comprovati motivi lavorativi, oltre che quelli di salute e necessità** mentre alla raccomandazione, oltre che i casi precedenti, fanno eccezione i motivi di studio o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.

A questo proposito, vista l'assenza di preclusioni agli spostamenti per motivi di lavoro, appare opportuno tornare a soffermarsi sul tema delle trasferte.

Alla luce dell'ultimo DPCM, gli spostamenti per motivi di lavoro sono espressamente consentiti, in deroga alle limitazioni, nazionali o internazionali, ed evidentemente salvi i divieti di recarsi in determinate zone e l'obbligo di quarantena al rientro.

Si ritiene, quindi, che – salvi gli aspetti di sanità e le relative procedure (quarantena) - non vi siano limitazioni alla trasferta.

Nulla cambia per quanto riguarda la **chiusura delle attività di convegnoistica e congressuale** (lett. o), da intendersi in senso ampio ("altri eventi") (v. circolare del Ministero degli interni del 27 ottobre 2020). Lo stesso dicasi per la raccomandazione relativa allo svolgimento delle **riunioni private solamente a distanza**.

Su tutto il territorio nazionale, le scuole secondarie di secondo grado (i licei) svolgono attività didattica solamente a distanza (lett. s), salve specifiche eccezioni.

Alla medesima lettera s), in tema di formazione, il provvedimento – innovando al precedente – specifica che *"i corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi solo con modalità a distanza"*, lasciando così espressamente intendere che tutta la formazione, salve le eccezioni previste nella medesima lettera s), vada svolta a distanza.

Per quanto riguarda la formazione in materia salute e sicurezza, per quanto questa rientri tra le ipotesi elencate nel testo (e, quindi, tra quelle che sembrerebbe possibile svolgere anche in presenza), a tutela del datore di lavoro e dei lavoratori riteniamo opportuno confermare quanto affermato nelle precedenti comunicazioni in ordine alla opportunità di verificare prima la possibilità di riprogrammare il corso e, in caso negativo, di tenerlo nelle modalità a distanza.

**Le disposizioni per le zone maggiormente a rischio (ex Piemonte, scenario n.4)**

Lo scenario 3, in particolare, è relativo ad una *"situazione di trasmissibilità sostenuta e diffusa con rischi di tenuta del sistema sanitario nel medio periodo"* ed il 4 alla più grave *"situazione di trasmissibilità non"*

controllata con criticità nella tenuta del sistema sanitario nel breve periodo”.

L'individuazione delle Regioni inserite in ciascuno degli scenari possibili è contenuta nell'Ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020 ed è suscettibile di modifica con ulteriori Ordinanze ovvero per effetto del permanere di una situazione critica per 14 giorni.

In base a tale provvedimento, in sintesi:

- nella zona cd rossa (relativa allo scenario 4, il più a rischio) sono inserite Calabria, Lombardia, **Piemonte** e Valle d'Aosta: a queste si applicano le misure nazionali (ove non sostituite da misure regionali più rigorose) e quelle previste dall'articolo 3 del DPCM;
- nella zona cd arancione (corrispondente allo scenario 3, di rischio medio-alto), Puglia e Sicilia: a queste si applicano le misure nazionali (ove non sostituite da misure regionali più rigorose) e quelle previste dall'articolo 2 del DPCM;
- le restanti regioni restano inserite nella zona cd gialla, nella quale si applicano esclusivamente le disposizioni di portata nazionale.

Il DPCM prevede la possibilità di derogare a tale Ordinanza con altre specifiche Ordinanze del medesimo Ministro della Salute, adottate d'intesa con il Presidente della Regione, volte a mitigare gli effetti delle prime con riferimento ad eventuali specificità locali. Nulla si dice in ordine alla possibilità, per le Autorità sanitarie locali, di prevedere modifiche più restrittive.

Lo scenario che riguarda ora il Piemonte prevede:

- Il divieto di entrata ed uscita dai territori, sempre salve le esigenze lavorative, necessità, salute, didattica in presenza;
- Sono sospese le attività commerciali al dettaglio (sia per gli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita) e la ristorazione (in entrambi i casi, salve alcune eccezioni);
- Per quanto riguarda l'istruzione, solamente la scuola dell'infanzia, la primaria e la prima classe della secondaria di primo grado si svolgono in presenza (salve alcune eccezioni);
- Nelle pubbliche amministrazioni, la presenza del personale negli uffici è limitata alle attività ritenute indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza, anche per la gestione dell'emergenza. Il provvedimento specifica che “il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile”.

Per le attività produttive industriali e commerciali si conferma, quindi, che la regolamentazione in tali ambiti continua ad essere assicurata dai Protocolli, senza alcuna deroga.

Le attività industriali rispondono, sull'intero territorio nazionale, al rispetto del Protocollo del 14 marzo 2020 o a quelli analoghi di settore.

L'articolo 5, nell'individuare alcune misure generalizzate di sicurezza da valere sull'intero territorio nazionale, si occupa dello smart work per le pubbliche amministrazioni (che deve essere assicurato nelle “percentuali più elevate possibili” e comunque nella misura del 50%, considerate le potenzialità organizzative e salva l'effettività del servizio). **Per i datori di lavoro privati, la disposizione raccomanda fortemente l'utilizzo delle modalità di lavoro agile, secondo le previsioni del DL 34/2020 e dei protocolli.**

Si ricorda che il Protocollo del 14 marzo 2020 prevede espressamente che “il lavoro a distanza continua ad essere favorito anche nella fase di progressiva riattivazione del lavoro in quanto utile e modulabile strumento di prevenzione”.